

1
11

CONSIGLIO REGIONALE FUGLIA
Atti Consiglio n. 516/A III^a Legislatura

" TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
SPELEOLOGICO. NORME PER LO SVILUPPO
DELLA SPELEOLOGIA"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 21/1/1985

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

D.D.L. : "Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico.

Norme per lo sviluppo della Speleologia".

L'Art. 4 dello Statuto Regionale detta:

"La Regione adotta un Piano Urbanistico Territoriale per l'ordinato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi;

- concorre alla difesa del suolo, delle risorse idriche, dell'ambiente ecologico, del paesaggio;
- pianifica e coordina le localizzazioni degli impianti industriali e turistici, le infrastrutture sociali e ogni altra attività produttiva;
- attua le iniziative necessarie all'approvvigionamento idrico del territorio.

Nella redazione della carta Statutaria della Regione Puglia una delle preoccupazioni dei costituenti regionali fu quella di dar corpo a una impalcatura giurica che servisse da base solida e coerente alla costruzione della nuova realtà istituzionale, ma soprattutto allo sviluppo socio-economico della comunità pugliese lungo linee di programmazione degli interventi pubblici, in un quadro di ricerca, di compatibilità ed equilibrio tra sviluppo economico ed esigenze di tutela e salvaguardia del patrimonio naturale di cui la Regione Puglia è ricca, nella piena consapevolezza delle caratteristiche di sempre maggiore "scarsità", ma soprattutto di irriproducibilità delle risorse ecologiche.

In tal senso lo Statuto indica chiaramente l'importanza attribuita dai costituenti alla tutela del territorio nella sua dimensione geomorfologica ed una anche socio-culturale ed economica, in una concezione della salvaguardia dell' Ambiente e del paesaggio inteso non in senso statico, ma dinamico.

Così la "valorizzazione delle zone paesaggistiche", nel mentre postula spesso interventi di natura conservativa, si pone oggi, soprattutto per Regioni come la nostra che godono di un "privilegio ecologico di incomparabile valore", tra gli obiettivi prioritari di politica socio-economica da raggiungere e da tenere sempre presente come idee guida nelle scelte di programmazione regionale.

La tutela e la conservazione del patrimonio speleologico della Puglia è fatto di rilevante importanza sul piano della difesa dell' Ambiente e della prospettiva di una migliore utilizzazione turistica delle risorse ecologiche.

IL VICE PRESIDENTE

(ott. Franco Borgia)

Il presente Disegno di Legge mira appunto a tutelare, conservare e valorizzare l'immenso patrimonio speleologico, di cui la Puglia anche in virtù della particolare natura geologica del suo territorio dispone e la cui storia è spesso la storia delle origini di antiche civiltà e culture.


Quello speleologico è un patrimonio non molto conosciuto perché "nascosto" non solo materialmente, ma anche da una indifferenza da parte delle competenti autorità che ha contribuito a provocare danni non lievi agli equilibri dell'assetto idro-geologico del nostro territorio.

In tal senso le preoccupazioni di salvaguardia dei valori culturali custoditi dalle "grotte" si saldano a quelle per la tutela dei valori economici della risorsa "territorio".

Il presente D.D.L. ha un raggio d'azione per forza di cose limitato ad alcuni specifici aspetti del problema che affronta in una prospettiva estremamente completa attraverso la realizzazione di un Catasto delle Grotte e delle aree carsiche che dovrà servire da supporto tecnico-scientifico agli interventi previsti dall'articolato, con l'ausilio, peraltro ormai indispensabile ed insostituibile di quanti tra mille disagi e difficoltà e incomprensioni si dedicano alla Speleologia in modo volontario, per pura passione della Natura e della Ricerca scientifica e ai quali si devono peraltro scoperte di incommensurabile valore ed importanza.

Tra queste, per citare forse la meglio conosciuta, quella di Porto Badisco, il Louvre della preistoria, come l'ha di recente definita una autorevole rivista, ma anche tante altre che attendono di essere ancora conosciute "in profondità".

Questo D.D.L. tiene conto della proposta di legge già presentata (Atto Consiliare n. 226/A - III^a Legislatura) e delle osservazioni in merito ad essa formulate da diversi Uffici, degli sviluppi che la tematica affrontata ha avuto in recenti leggi regionali, come quelle della Toscana - per una più puntuale e scientifica modalità dell'intervento.


IL VICE PRESIDENTE
(Avv. Franco Borgia)

REGIONE PUGLIA

D.D.L. "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO.

" NORME PER LO SVILUPPO DELLA SPELEOLOGIA ".

ART. 1

Obiettivi

La Regione Puglia garantisce la conservazione e valorizzazione del sottosuolo, patrimonio ambientale regionale delle zone carsiche, delle cavità naturali, delle grotte, anche marine con iniziative che ne impediscano il degrado e ne consentano una corretta utilizzazione.

La Regione provvede per:

- a) - la conoscenza della struttura carsica regionale ipogea ed epigea;
- b) - l'accertamento dello stato dell'ambiente carsico;
- c) - la conservazione del patrimonio;
- d) - la sua eventuale utilizzazione.

REGIONE PUGLIA

ART. 2

Conoscenza della struttura carsica e accertamento dello stato dell'ambiente carsico.

L'obiettivo di cui al punto a) dell' Art. 1, si consegue mediante raccolta di dati topografici, geologici, speleologici, morfologici, faunistici, vegetazionali; raccolta di dati sull'idrologia e sulla origine ed evoluzione del sistema carsico pugliese; ricerca e studio di nuove cavità.

L'obiettivo di cui al punto b) dell' Art. 1 si consegue con studi periodici di rilevazione e con raccolta di dati sullo stato di conservazione dell'Ambiente ed in particolare sull'inquinamento della falda; sulle modificazioni dello stato chimico-fisico delle rocce; sulle alterazioni dell'ambiente atmosferico in cavità.

REGIONE PUGLIA

ART. 3

Catasto Regionale delle Grotte e delle Aree carsiche.-

La Regione provvede all'istituzione di un Catasto Regionale delle grotte e delle aree carsiche della Puglia, presso il Centro Regionale Controllo Ambiente, di cui alla L.R. 42/1975.

Il Catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo ed informativo regionale.

Ai sensi della presente legge, sono definite aree carsiche, quelle zone della Regione, anche in terreni non calcarei, nelle quali si verificano fenomeni carsici e la conseguente formazione di grotte di ,apprezzabile consistenza e qualità ambientale.

Delle predette aree, sono iscritti a Catasto tutti i dati topografici, i rilievi speleologici e geologici, le possibilità di valorizzazione e la documentazione complessiva relativa all'inquinamento, deturpazione, distruzione di concrezioni e depositi.

Coloro che intendano far iscrivere a Catasto grotte o aree carsiche, possono farne richiesta alla Giunta Regionale, correstando la domanda dei dati topografici relativi, nonché di una descrizione, anche sommaria e con foto, dei particolari naturali del terreno circostante.

Copia della domanda va inoltrata, dai richiedenti, al Comune nel cui territorio si trova la grotta ~~la grotta~~ o area carsica interessata.

Per l'attuazione del Catasto, la Regione può avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione di Gruppi speleologici pugliesi e della società italiana di speleologia e/o di Istituti universitari.

Il Catasto può essere consultato a titolo gratuito da chiunque lo richieda; l'eventuale rilascio di copie avverrà a spese dell'interessato e previa richiesta scritta.

REGIONE PUGLIA

1991/1

Tutela delle aree iscritte nella sezione speciale.

Al fine di assicurare la conservazione di cavità sotterranee di particolare interesse, è istituita una sezione speciale del Catasto nella quale sono iscritte le grotte e le aree carsiche che assumano specificità per la rilevanza e la rarità del valore espressi.

Per assicurare una specifica tutela e valorizzazione, nonché una utilizzazione non pregiudizievole all'interesse protetto ai sensi della presente legge, le grotte e le aree carsiche iscritte nella sezione speciale del Catasto sono soggette ad apposita normativa di tutela ed uso da inserirsi quale variante allo strumento urbanistico, **nel rispetto delle procedure e modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia.**

REGIONE PUGLIA

ART. 6

Utilizzazione del patrimonio.

Per l'obiettivo di cui al punto d) dell'art. 1, la Regione attiva eventuali interventi di utilizzazione della risorsa ipogea anche ai fini scientifici, biologici, turistici, didattici, sanitari, culturali, economici d'intesa con gli Enti locali, secondo standard d'uso compatibili con la loro struttura.

Qualora risulta necessario assicurare la fruizione pubblica di grotte ed aree carsiche, i Comuni, ove non sia possibile provvedere altrimenti, attivano le procedure di espropiazione delle zone e delle relative aree di rispetto secondo le norme vigenti e nell'osservanza degli strumenti urbanistici.

Per la spesa relativa agli indennizzi ed espropri, per la sistemazione, la dotazione di opere, i servizi di protezione e destinazione delle zone considerate la Giunta Regionale può concedere ai Comuni contributi nella misura massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile.

REGIONE PUGLIA

ART. 7

Progetti specifici.

Le Amministrazioni locali, le Università, le Associazioni speleologiche, possono richiedere finanziamenti per specifici progetti redatti ai sensi e per le finalità della presente legge.

I progetti devono essere presentati al Presidente della Giunta Regionale entro il 30 settembre di ogni anno, corredati dai seguenti documenti:

- Esposizione articolata del progetto;
- Relativo piano finanziario, anche di massima;
- Relazione illustrativa dell'attività svolta e rendiconto circa l'impiego di provvidenze già ottenute;
- Documentazione relativa alla avvenuta assicurazione per responsabilità civile ed infortuni di tutti i partecipanti alle esplorazioni, alle esercitazioni ed alle operazioni di soccorso.

Le Associazioni speleologiche faranno tenere altresì:

- Copia dello Statuto sociale da cui si rilevi specificatamente la finalità non di lucro dell'Associazione.

Alle richieste di finanziamento deve essere allegata una dichiarazione dalla quale risultino eventuali agevolazioni o contributi diversi ed eventualmente percepiti allo stesso titolo e per le stesse attività, oltre che una copia dell'ultimo Bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci.

REGIONE PUGLIA

Alle squadre di soccorso speleologico con sede nel territorio regionale - con le modalità di cui ai commi precedenti - possono essere concessi contributi in particolare per:

- l'adeguamento e l'ammodernamento delle dotazioni di materiale speleologico;
- le spese di gestione e l'addestramento delle squadre di soccorso, nonché l'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti speleologici.

REGIONE PUGLIA

ART. 8

Interventi regionali

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, predispone annualmente, con la ripartizione dello stanziamento, il programma di attività per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

REGIONE PUGLIA

ART. 9

Commissione Tecnica.

E' costituita la Commissione Tecnica per la protezione di fenomeni carsici pugliesi, come organo di studio e proposizione per la prima applicazione della presente legge.

La Commissione, nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, è composta da:

- 1' Assessore all' Ecologia, che la presiede;
- n. 2 Rappresentanti della Federazione Speleologica Italiana;
- n. 1 Rappresentante della Società Speleologica Italiana;
- n. 1 Docente Universitario specializzato in Scienze Geologiche
- n. 1 Funzionario del Settore Territorio;
- n. 1 Funzionario del Settore Risorse Naturali;
- n. 1 Funzionario del Settore Programmazione;
- n. 1 Funzionario del Settore Agricoltura;
- ~~n. 1 Funzionario del Settore Pesca;~~
- n. 1 Funzionario del Settore Turismo;
- n. 1 Funzionario del Settore Ecologia.

Svolge le funzioni di Segretario un Funzionario del Settore Ecologia.

La Commissione resta in carica per due anni.

Ai componenti esterni, che ne abbiano diritto, spettano i compensi previsti dall' art. 4 della L.R. 12.8.81 n. 45.

REGIONE PUGLIA

14

- ART. 10 -

All'onere finanziario di L. 1.000.000.000= per l'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione nel Bilancio di previsione per l'anno 1985 del Cap. "Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della Speleologia", con prelevamento di pari importo dal Cap. 1602040 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione".

Per i successivi esercizi si provvederà con appositi stanziamenti disposti con leggi di approvazione del bilancio regionale.-

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla V Commissione Costi-
liare permanente il 31.1.85